



COMUNE DI  
**CASCIANA TERME LARI**  
PROVINCIA DI PISA

**ORDINANZA N. 23 DEL 09/07/2025**

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COM/LE. OBBLIGO DELLA REALIZZAZIONE DI SPAZI DIFENSIVI, DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA VICINO A VIE ED EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI O ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE.**

**IL SINDACO**

Premesso:

- che con l'approssimarsi della stagione più calda e la diminuzione delle precipitazioni, si vengono a determinare condizioni più favorevoli all'innescare e alla propagazione di incendi in presenza di vegetazione incontrollata o di materiali idonei allo scopo, sia nel territorio agricolo che periurbano e urbano;
- che la previsione di simili condizioni climatiche unitamente alla maggior attività antropica all'aperto, suggerisce di impartire opportune discipline tese a regolare i comportamenti dei proprietari, affittuari possessori, gestori o conduttori di terreni e aree boscate, o assimilabili a queste quali anche zone utilizzate ad orto o abbandonate poste in prossimità di zone abitate, per ridurre ai minimi termini il rischio incendi boschivi e di prossimità,;

Considerato:

- che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione, nella

stagione estiva, diventano tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;

Dato atto che negli scorsi anni nel periodo estivo si sono verificati sul territorio alcuni incendi boschivi;

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi ed eliminare quelle situazioni che possono essere fonte di innesco ovvero di mancata protezione nei confronti del propagarsi di un incendio;

Ritenuto necessario che i proprietari dei terreni pervengano ad un'adeguata attività di manutenzione mirata alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la riduzione della massa combustibile (cfr. vegetazione spontanea e non) e la realizzazione di spazi difensivi e di salvaguardia;

Visti:

- la legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la L.R. n. 39/2000, “Legge forestale” della Regione Toscana e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 48/R 08.08.2003 e ss.mm.ii. “Regolamento Forestale della Toscana”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;
- il R.D. n. 3267/1923 di approvazione del Regolamento e con prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;
- il Regolamento Com.le di Polizia Rurale approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 11.04.2006 e successive modifiche approvate con Deliberazione C.C. n. 13 del 7.04.2008;
- il “Piano antincendi boschivi 2023-2025” della Regione Toscana, approvato con Delibera di G.R. n. 187 del 27 febbraio 2023, poi integrato con Decreto Dir. 8013 del 18 marzo 2023;
- il Programma Operativo Territoriale Annuale AIB per la Provincia di Pisa approvato con Decreto Dirigenziale – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore forestazione/Agroambiente n. 12286 del 06/06/2025;
- le raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06.06.2025 pubblicate sulla G.U. n. 135 del 13/06/2025 avente ad oggetto: **“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”**;
- il D. Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 423,423bis,424,449,650,652 del Codice Penale;
- l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l’art. 14 comma 8;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

## ORDINA

**Dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre 2025:**

### **1. OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI SPAZI DIFENSIVI E DI PROTEZIONE**

- a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo ed in solido fra loro, di terreni e fondi adiacenti a strutture viarie e circostanti insediamenti o edifici civili e industriali o strutture ricettive, è fatto obbligo di provvedere senza ritardo alla:
  - a) *Realizzazione di spazi difensivi di protezione per gli eventuali insediamenti presenti per un'ampiezza di almeno 20 ml. a mezzo di:*
    - *lavorazione andante e falciatura della vegetazione erbacea;*
    - *ripulitura della vegetazione arbustiva e spalcatura delle conifere in modo che non vi sia continuità verticale di combustibile;*
  - b) *Divieto di lasciare in deposito su dette fasce e sui terreni in genere accumuli di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie ossia di materiale vegetale in genere tale da poter divenire elementi di potenziale innesco o propagazione di incendi;*

## **2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE UBICATE IN ZONE RURALI**

- a tutti i proprietari, gestori e conduttori di Attività Produttive insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco è fatto obbligo di provvedere senza ritardo a
  - α) mantenere in efficienza gli spazi difensivi come indicati al precedente punto 1. e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;*
  - b) dotarsi di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salvaguardia della pubblica e privata incolumità;*

### **RENDE NOTO**

Che quanto riportato nella presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle eventuali necessarie autorizzazioni (Vincolo idrogeologico e forestale);

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura precettiva delle norme sopra indicate;

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa di € 1.000,00.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120, decorrenti dalla medesima data;

### **AVVISA INOLTRE**

Che al 31 Agosto compreso, dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga, vige su tutto il territorio Comunale:

- 1. il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
- 2. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1<sup>^</sup>, del Regolamento**

Forestale della Regione Toscana ed in specifico:

- accensione di fuochi e carbonaie;
  - abbruciamento di residui vegetali;
  - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
  - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
  - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi; il tutto nei seguenti siti
    - a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R.T. n. 39/2000);
    - b) negli impianti di arboricoltura da legno;
    - c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
3. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
  4. l'obbligo ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
  5. l'obbligo ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

E' consentito l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

La Misericordia di Lari e la Croce Rossa Italiana Comitato di Casciana Terme, come strutture operative dell'organizzazione regionale antincendi boschivi, effettuano i servizi di prevenzione ed estinzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

**SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**

**800-425425**

**ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO**

#### **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata per l'intero periodo di validità, fino al 30 settembre 2025 all'Albo Pretorio;
- che al presente provvedimento sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune e dandone notizia alla stampa;
- che il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso:
  - alla Giunta;
  - a tutti i Servizi dell'Ente;

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo [protcivile.prefpi@pec.interno.it](mailto:protcivile.prefpi@pec.interno.it);
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo [com.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pisa@cert.vigilfuoco.it), [com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it);
- alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione, Usi Civici, Agroambiente - Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi al seguente indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it);
- al Comando della Polizia Provinciale di Pisa al seguente indirizzo [protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it);
- all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest al seguente indirizzo [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it);
  - al Comando Stazione Carabinieri di Lari , con PEC: [tpi26321@pec.carabinieri.it](mailto:tpi26321@pec.carabinieri.it);
  - al Comando Stazione Carabinieri di Casciana Terme, con PEC: [tpi29407@pec.carabinieri.it](mailto:tpi29407@pec.carabinieri.it);
  - all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa con PEC: [arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it);
- al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo [segreteria@pec.c4bassovaldarno.it](mailto:segreteria@pec.c4bassovaldarno.it)
- alla Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari al seguente indirizzo [polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it);
- alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo [urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it);
- all'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it);
- alla Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera con PEC: [fpi43548@pec.carabinieri.it](mailto:fpi43548@pec.carabinieri.it) – [cs.pontedera@pec.carabinieri.it](mailto:cs.pontedera@pec.carabinieri.it);
- al SUAP dell'Unione Valdera al seguente indirizzo [suap.unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:suap.unionevaldera@postacert.toscana.it)
- alla Croce Rossa Italiana di Casciana Terme all'indirizzo Pec: [cricascianaterme@legalmail.it](mailto:cricascianaterme@legalmail.it) all'indirizzo e-mail [cascianaterme@cri.it](mailto:cascianaterme@cri.it);
- alla Misericordia di Lari all'indirizzo PEC [segreteria@pec.misericordialari.org](mailto:segreteria@pec.misericordialari.org) ed e-mail [info@misericordialari.org](mailto:info@misericordialari.org);
- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: [info@vigilfuocolari.it](mailto:info@vigilfuocolari.it);

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**Paolo Mori/  
ArubaPEC s.p.a.**